



LEGA PRO

COMUNICATO N. 23/DIV – 24 SETTEMBRE 2024

23/80

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 23 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23 Settembre 2024

5^ GIORNATA ANDATA

GIRONE B

PESCARA	PERUGIA	0-0
RIMINI	MILAN FUTURO	1-0
SPAL	CARPI	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CARPI, PESCARA, RIMINI e SPAL, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le



circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. dal Settore Curva Sud, all'11° ed al 54 ° minuto, due petardi di media potenza che sono esplosi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. dal Settore Tribuna Adriatica Centrale, due petardi di media potenza il primo dei quali è esploso nel recinto di gioco, al 14° minuto a circa 6/7 metri dall'Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo, e l'altro al 56° minuto all'interno del recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi dell'Assistente Arbitrale n. 2) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza provocare conseguenze, e due fumogeni nel recinto di gioco che provocavano la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

SPAL per avere alcuni dei suoi sostenitori (40%) presenti nel Settore Curva Ovest, intonato, al 53° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI MATTIA (PESCARA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, sbracciando per protestare nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

FORMISANO ALESSANDRO (PERUGIA)

DOSSENA ANDREA (SPAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDINI SILVIO (PESCARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FALL MBARICK (MILAN FUTURO)

PARIGI GIACOMO (RIMINI)

AMMONIZIONE (I INFR)

PULETTO FILIPPO (CARPI)

VERZA NICOLO (CARPI)

BOZZOLAN ANDREA (MILAN FUTURO)

CUENCA MARTINEZ HUGO (MILAN FUTURO)

FRANCISCO

ZEROLI KEVIN (MILAN FUTURO)

GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)

POLIZZI MATTEO (PERUGIA)

FERRARIS ANDREA (PESCARA)

PIEROZZI EDOARDO (PESCARA)

VALZANIA LUCA (PESCARA)


CINQUEGRANO SIMONE (RIMINI)

KARLSSON OTTAR MAGNUS (SPAL)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

23/82



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 24 Settembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani